



La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, con sentenza numero 1741/2011, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da una società assistita dallo Studio Campese, ha parzialmente riformato la sentenza numero 1062/2009 del Tribunale di Benevento e dichiarato che in difetto di una espressa richiesta ritualmente avanzata nel giudizio di primo grado non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria sulla domanda di liquidazione della quota sociale ex articolo 2289 del Codice Civile. Ha inoltre statuito che il creditore ha in ogni caso l'onere di allegare la circostanza che il tasso di svalutazione annuo sia superiore al deprezzamento della moneta e che il maggior danno non sia stato assorbito dalla liquidazione degli interessi.